



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI N. 12 VISITE MEDICHE PER IL PERSONALE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Art. 1 - Ambito applicativo

1. Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo della presente procedura.
2. Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
3. La ditta affidataria dovrà sottoscrivere per accettazione e restituire al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte il presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:
 - la disciplina prevista dal Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
 - la disciplina prevista dalla Legge 31/12/2009, n. 196 – “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
 - la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per le parti vigenti;
 - le disposizioni contenute nel Codice Civile.
 - La disciplina prevista dalla Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19/06/2017, oggetto: “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
2. La ditta aggiudicatrice dovrà operare nel rispetto di tutte le norme che disciplinano in maniera speciale il servizio in oggetto e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l’erogazione del servizio.

Art. 3 – Oggetto

Il presente Foglio Patto e Condizioni disciplina l'affidamento di corsi di aggiornamento, in materia di sicurezza e di n. 12 visite mediche per il personale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte precisando che i corsi di formazione sono i seguenti

CORSO FORMAZIONE RLS

CORSO AGGIORNAMENTO LAVORATORI E LEARNING PER N. 1 DISCENTE

CORSO AGGIORNAMENTO PREPOSTI PER 4 DISCENTI

CORSO FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI N. 3 DISCENTI

(4 ORE E-LEARNING)



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

CORSO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI N. 4 DISCENTI (4 ORE E-LEARNING)

CORSO FORMAZIONE PREPOSTO N. 1 DISCENTE

N. 12 VISITE MEDICHE

N. 12 ESAMI ERGOVISION

1. La prestazione oggetto del servizio dovrà avvenire immediatamente dopo l'aggiudicazione e senza alcun onere per l'Amministrazione.
2. I tempi di esecuzione sono da ritenersi tassativi.
3. La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre prestare l'attività a supporto dell'Amministrazione relativa alla fase di inserimento della certificazione, una volta ottenuta, nella piattaforma digitale della competente unità operativa territoriale dell'INAIL, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 462/81.

Art.4 - Importo contrattuale

1. L'importo complessivo del servizio a base di gara ammonta a complessivi **euro 2240,42 (euro duemiladuecentoquaranta/42)** esente I.V.A., comprensiva di ogni spesa, anche non espressamente prevista, che si rendesse necessaria.
2. L'offerta presentata, debitamente datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa, con l'indicazione del costo al netto dell'I.V.A. di Legge, è comprensiva delle spese di consegna.
3. L'offerta include tutte le imposte, tasse e gli oneri, presenti e futuri, inclusa l'imposta di bollo se dovuta, inerenti a qualsiasi titolo il contratto e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.
4. L'offerta presentata, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del d.lgs. n. 36 del 2023, deve altresì indicare i costi della manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 5 – Consegnna/Fruizione

1. Previa stipula del contratto, la prestazione dovrà essere eseguita immediatamente dopo l'aggiudicazione, entro un termine massimo di 10 giorni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, oltre il quale verrà applicata la penale per ritardato adempimento disciplinata dal successivo art. 13.
2. La stessa deve essere concordata preventivamente con l'Ufficio Affari Generali del Tar Piemonte, sito in via Confienza n. 10 – 10121 TORINO (tel. 011/55 76 457- 011/5576435 – mail rbil.to@giustizia-amministrativa.it), in orario di servizio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni relative all'esecuzione del contratto che verranno impartite dall'Amministrazione precedente, a seguito dell'aggiudicazione.



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

4. L’Amministrazione procederà alla verifica della conformità della fornitura offerta al momento della consegna e comunque entro il termine perentorio di 30 gg. (sessanta giorni) ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. 36/23.

Art. 6 - Pagamenti

1. La fatturazione potrà essere emessa a seguito di riscontro della conformità del servizio stesso.
2. La ditta emetterà regolare fattura che dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Via Confienza 10 - 10121 Torino, C.F. 96574140016, dovrà indicare: **l’oggetto del servizio ed il codice CIG** e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
3. A tal riguardo si comunica che il **Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il TAR Piemonte è il seguente: LJ2NYQ.**
4. La committenza, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all’articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell’Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l’effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 del D.lgs. n. 231/2002, in base al quale: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché’ in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, (quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche). In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni”, si definisce la tempistica per l’assolvimento dell’obbligo in questione entro 30 giorni (trenta) dalla data di acquisizione della fattura al sistema informatico, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.
5. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
6. L’accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è provata dal fornitore restituendo firmato in segno di approvazione il presente foglio patti e condizioni, rimanendo ferma ogni sua autonoma valutazione in merito alla convenienza economica alla partecipazione della procedura in esame.
7. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell’erogazione della fornitura, nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà ex novo al conseguimento delle condizioni di regolarità per l’assenso al pagamento.



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

8. In applicazione del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 il committente riconosce ai sensi dell'art. 60 del citato codice dei contratti il diritto dell'appaltatore alla revisione di prezzi, come meglio specificato dall'art. 8 del presente Foglio, nonché in sede contrattuale.
9. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, a pena di risoluzione di diritto del contratto (art. 3 L. cit. comma 8). L'Amministrazione committente verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori (solo nel caso di subappalto autorizzato) e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, e, ove, ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto (art. 3, commi 8 e 9 della Legge 136/2010).
10. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
11. Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del d.lgs. n. 36 del 2023, l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni contributive e previdenziali in essere, dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).
12. In caso di DURC negativo, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 36 del 2023 in base al quale: *“In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto”.*
13. Il contratto sarà assoggettato all'imposta di bollo secondo quanto stabilito dall'art. 18, c. 10 e dall'ALLEGATO I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, del d.lgs. n. 36/2023, qualora superi l'importo di euro 40.000,00 al netto dell'IVA secondo gli importi meglio specificati nell'art. 11 del presente Foglio.
14. Ove dovute, sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del contratto.
- 15.



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Art. 7 - Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione

L'operatore economico dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del **divieto di pantouflag** di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

L'operatore economico si impegna, a pena di esclusione dalla gara, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità della G.A. costituisce causa di esclusione dall'affidamento.

Ai sensi del Piano integrato dell'attività e dell'organizzazione (PIAO) della Giustizia Amministrativa 2024 – 2026, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 39 del 30 gennaio 2024 che disciplina la procedura del c.d. whistleblowing, è consentito ai pubblici dipendenti e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, di segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo, in loro favore, misure di tutela idonee a tenerli indenni da eventuali azioni ritorsive, determinate dalla segnalazione. A tal fine è possibile effettuare una segnalazione di whistleblowing, mediante l'applicativo accessibile dal sito internet della Giustizia Amministrativa – Pagina: “Amministrazione Trasparente” > Sezione: “Altri contenuti – Corruzione” > Sottosezione: “Whistleblowing”.

L'operatore economico si impegna, altresì, a far osservare a tutti i suoi dipendenti/collaboratori, pena la risoluzione del contratto, le **disposizioni previste dal Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa adottato con D.P.C.S. n. 111 del 17 marzo 2021** e pubblicato sul sito internet istituzionale: giustizia-amministrativa.it, nella pagina "Amministrazione trasparente" > Sezione: "Disposizioni Generali" > Sottosezione: "Atti generali" > "Codice disciplinare e codice di condotta" e (... per le sole procedure aventi ad oggetto servizi e lavori e, comunque, da valutare caso per caso) a rilasciare all'Amministrazione la relativa dichiarazione di impegno.

Art. 8 - Clausola di revisione dei prezzi

1. In applicazione del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 il committente riconosce ai sensi dell'art. 60 del citato codice dei contratti il diritto dell'appaltatore alla revisione di prezzi, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, della fornitura o del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo netto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 - a. per lavori, gli indici sintetici di costo costruzione;
 - b. per servizi e forniture, gli indici dei prezzi a consumo o, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (oppure per altre tipologie contrattuali indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli riportati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice).



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

2. al fine di richiedere l'applicazione della clausola in esame, sarà necessario provare la sopravvenienza di condizioni di natura oggettiva che non fossero prevedibili al momento della presentazione dell'offerta.

Art. 9 – Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il foro di Torino.

Art. 10 - Garanzie e responsabilità della Ditta

Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

A sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti viste le caratteristiche della fornitura oggetto del presente atto ed in particolare visto che:

- il bene oggetto della presente fornitura presenta prezzi e caratteristiche standardizzate nel mercato di riferimento;
- l'esiguo importo della procedura in oggetto, per cui la richiesta di una garanzia potrebbe risultare sproporzionata e rendere troppo gravosa l'esecuzione della prestazione;
- la possibilità da parte dell'Amministrazione di rifiutare il pagamento della fornitura in caso di inesatto o mancato adempimento, oppure richiedere una penale (vedi art. 13) in caso di ritardi nell'esecuzione.
- l'operatore economico presenta garanzie di affidabilità dovute anche all'iscrizione sul portale MePA e al superamento dei relativi controlli.

Si ritiene infatti che le caratteristiche sopra evidenziate costituiscano una sufficiente garanzia per l'amministrazione e siano da sole idonee a tutelare la stessa dal verificarsi di un danno da inadempimento contrattuale.

Art. 11 - Ulteriori clausole

1. L'assunzione dell'appalto per la fornitura di cui al presente foglio patti e condizioni implica da parte della ditta aggiudicataria la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla stessa.
2. Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti analoghi di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2 del d.lgs. n. 36/2023.
3. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 120, comma 12 del d.lgs. n. 36/2023. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
4. La ditta aggiudicataria si impegna:
 - ad eseguire tutti i servizi di cui al presente foglio patti e condizioni a proprio rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla mano d'opera, alla fornitura del materiale e delle necessarie attrezzature nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione dei servizi richiesti.
 - ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed int.) e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

5. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da inadempienze.
7. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. A tal fine il contraente comunica all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La citata comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari e postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso l'obbligo di comunicazione decorre dalla data di prima utilizzazione dei conti correnti. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa risarcitoria o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori (art. 3, comma 8, II° periodo della Legge 136/2010).

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione

1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente foglio patti e condizioni, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica, nei seguenti casi:
 - a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
 - b) cessione del contratto e/o subappalto a terzi del contratto di affidamento della fornitura, al di fuori dei limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs 36/23 ed in ogni caso, in mancanza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione;



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

- c) responsabilità per violazione di obblighi di diritti di privativa, obblighi di riservatezza;
 - d) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - e) perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;
 - f) in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;
 - g) in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente capitolato;
 - h) ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
- 3 In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare con la P.A. richiesti dagli artt. 94,95,98, 100 e 108 comma 9 del d.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Penali

Fatti salvi gli altri casi previsti dalle norme di legge e dal presente foglio Patti e condizioni, costituiscono casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:

- a) ritardo nella consegna;
- b) mancata consegna;
- c) difetti o vizi che rendano il prodotto inidoneo all'uso.

Nei casi di cui al comma precedente, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo PEC e l'Impresa dovrà far pervenire entro i 5 giorni solari dalla predetta contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

- a. € 5,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi;
- b. € 2,50 per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo.

L'importo delle penali, che comunque non potrà superare il 10% dell'importo complessivo dell'ordine, sarà dedotto dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario

L'applicazione delle stesse non esclude la richiesta del maggior danno subito.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Nel caso in cui vengano rilevati vizi e difformità del prodotto che lo rendano inidoneo all'uso o ne diminuiscano il valore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c.

Roma _____ lì, 05/05/2025

Visto si approva:



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

L'impresa Sintesi S.p.A.

Timbro e firma

Sintesi S.p.A.
Giuseppina Caporale
Procuratore
firmato digitalmente